



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025

ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

- (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023;
- (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023;
- (iii) 31 maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che *“Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'articolo 21-bis (rubricato *“Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21”*) del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

“677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.”;

Visto, altresì, l'articolo 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

Visto e considerato il Decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha dettato le prime Linee Guida contenenti indirizzi e criteri per l’avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023;

Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo completato dalla legge n. 69 del 2025, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie all’avvio e successiva implementazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Considerato che – come evidenziato altresì dagli atti parlamentari dei disegni di legge C-2308 e S-1468 di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025 – il testo dell’articolo 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024, modificato dall’articolo 21-*bis* del richiamato decreto-legge n. 25 del 2025, ha chiarito che i territori oggetto degli interventi di ricostruzione sono quelli ricompresi nei comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;

Considerato, altresì, che il medesimo articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto un nuovo comma 678-*bis* all’articolo 1 della legge n. 207 del 2024, il quale – in aderenza a quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 – ha fissato le condizioni affinché possano essere oggetto di interventi di ricostruzione anche immobili situati in territori di Comuni diversi da quelli di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;

Viste e considerate le seguenti Ordinanze, ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016:

- a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante “*Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata*”;
- b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante “*Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili*”;
- c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “*Delocalizzazione immediata e temporanea delle*

attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;

- d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante *“Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017”;*
- e. n. 51 del 28 marzo 2018 *“Attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici”;*
- f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante *“Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell’art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni”;*

Viste tutte le ulteriori Ordinanze, ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante Ordinanze;

Viste e considerate le seguenti Ordinanze, ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;*
- b. ex art. 11, comma 2, decreto-legge n. 76 del 2020, n. 49 del 26 luglio 2023, recante *“Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023”;*
- c. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”;*
- d. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”;*
- e. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”;*
- f. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante *“Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell’Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024”;*
- g. n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;*

Viste tutte le ulteriori Ordinanze, *ex* articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante Ordinanze;

Visto il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;

Considerato che il legislatore (con l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025) prevedendo la competenza del Commissario Straordinario alla gestione dei processi di ricostruzione dei territori ivi indicati ha esteso l'applicazione delle medesime disposizioni – derogatorie e non – che già oggi disciplinano l'attività del Commissario Straordinario in ordine alla ricostruzione pubblica e privata dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Considerato che, in ragione dell'esperienza maturata nella gestione della ricostruzione pubblica e privata delle aree terremotate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, appare conforme, non solo all'opzione normativa scelta dal legislatore primario, ma anche ai principi di efficienza, efficacia, uniformità e risultato dell'azione amministrativa estendere anche i territori di cui alla presente Ordinanza le disposizioni straordinarie – per quanto compatibili – già oggetto di applicazione da parte del Commissario Straordinario per il cratere dei terremoti del 2016/2017 di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Ritenuto, pertanto, quanto alla ricostruzione privata, di estendere ai processi di ricostruzione privata dei territori di cui all'articolo 1, commi da 677 a 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024 l'applicabilità delle disposizioni, ove compatibili, del Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 2022 e successive modifiche e integrazioni, nonché le Ordinanze n. 5 del 2016, n. 9 del 2016, n. 21 del 2017, n. 51 del 2018 e n. 108 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di confermare le modalità stabilite nel Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 2025, recante le prime Linee Guida per l'avvio dei processi di ricostruzione dei due terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, stabilendo che - per gli interventi di ricostruzione privata - i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà all'USR territorialmente competente attraverso la piattaforma Ge.Di.Si., secondo lo schema allegato al menzionato Decreto, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati da tali eventi sismici e che siano in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E;

Ritenuto, altresì, di fissare come nuovo termine per le manifestazioni di volontà al 31 ottobre 2025;

Ritenuto ulteriormente che, allo scopo di velocizzare i processi di ricostruzione e la futura concessione dei contributi, è opportuno prevedere – entro il 31 dicembre 2025 - che:

- (a) i soggetti interessati possono domandare all'USR territorialmente competente una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo;
- (b) nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, come definito dalla Tabella 1 degli Allegati 4 e 5 al TURP, deve essere chiesta all'USR la determinazione

preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione; l'USR, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista;

Visti, in particolare, gli articoli 14, 43, 50, 62, 63 e l'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché l'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;

Ritenuto, per quel che concerne la ricostruzione pubblica dei territori di cui all'articolo 1, commi da 677 a 678-bis, della legge n. 207 del 2024, in aderenza a quanto previsto per i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016:

- a. di estendere l'applicabilità, ove compatibili, delle disposizioni di cui alle Ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, n. 227 del 2025, n. 223 del 2025, n. 214 del 2025, n. 145 del 2023 e n. 51 del 2018 e successive modifiche e integrazioni;
- b. in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il principio di rotazione, di prevedere la possibilità di affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c. in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il principio di rotazione, di prevedere la possibilità di affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro;
- d. sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di sospendere l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;
- e. sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di sospendere integralmente l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici;
- f. sino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di sospendere l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, restando ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;
- g. di estendere l'applicabilità del nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse

alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;

Ritenuto di fissare al 31 dicembre 2025 il termine per la trasmissione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio da parte dei soggetti interessati i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o superiore livello di progettazione degli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 677 e seguenti, della legge n. 207 del 2024, il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche e degli immobili privati necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

DISPONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza si applica ai processi di ricostruzione pubblica e privata di edifici, strutture, infrastrutture, opere e immobili comunque denominati siti nei territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, nonché nei territori dei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio, distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. La presente Ordinanza si applica, altresì, agli immobili siti in Comuni diversi da quelli indicati al precedente comma 1 e distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 678-bis, della legge n. 207 del 2024.

Articolo 2

(Ricostruzione privata)

1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti Ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

- a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante *“Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”*;
- b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante *“Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili”*;
- c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante *“Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”*;
- d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante *“Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017”*;
- e. n. 51 del 28 marzo 2018 *“Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici”*;
- f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante *“Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni”*.

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle Ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente Ordinanza.

3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà secondo lo schema allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante *“Linee Guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023”*), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, è presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 ottobre 2025.

4. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati possono domandare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, come definito dalla Tabella 1 degli Allegati 4 e 5 al Testo Unico della Ricostruzione Privata (Ordinanza n. 130 del 2022 e ss.mm.ii.), deve essere chiesta all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista.

Articolo 3

(Ricostruzione pubblica)

1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti Ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

- a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”*;
- b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante *“Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell'Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024”*;
- c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;
- d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*.

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle Ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente Ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente Ordinanza trova applicazione il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

4. In deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente Ordinanza:

- a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;
- b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

5. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente Ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

- a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;
- b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente Ordinanza, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

8. Con successive Ordinanze e secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, il Commissario Straordinario individuerà gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024.

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente Ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario Straordinario e previamente condivisi con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 4

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli